ricorso che l'appello dalla Corte era stato rigettato, tanto che i ricorrenti intendevano muovere ricorso in Cassazione. In conseguenza, per parte della Camera, nulla è dato provvedere in proposito.

Si oppugnava la votazione fatta nella sezione di Castania perchè si diceva che nel 1865 quegli elettori, i quali allora erano due, votarono adesso nel numero di nove, costituendo una sezione propria, nel proprio comune.

L'ufficio ha considerato che per la Sicilia si può votare nel rispettivo comune quando vi abbia un numero tale di elettori da potere costituire una sezione, e quindi, siccome nell'elezione generale del 1865 non erano che due gli elettori, dovettero votare in altra sezione dell'istesso collegio; oggi che gli elettori erano in numero di 9, e perciò in grado di costituire l'ufficio, era cessata la ragione unica per la quale si doveva votare in altro comune, e rientravasi nell'ordine generale del principio che ogni comune avrebbe costituito una distinta sezione del collegio.

Aggiungevasi poi nel reclamo che la votazione di Floresta sarebbe stata nulla perchè furono ammessi a votare 20 elettori analfabeti. Ma questa questione è stata già decisa dalla Camera. Una volta iscritto nella lista, qualunque elettore, benchè analfabeta, ha diritto a votare e di delegare perciò altro elettore di sua fiducia a scrivere il voto per lui, che sarebbe nella impossibilità di scrivere.

Si è fatta pure opposizione per la circostanza asserita, che due individui estranei si fossero introdotti nella sala dell'adunanza della sezione di Piraino ed un altro nella sezione di San Marco.

Questa circostanza non risulta dai verbali, ma posteriormente fu denunciata nel verbale dell'ufficio principale per la ricognizione dei voti dell'intero collegio.

Qui l'ufficio ha considerato che quando la legge ha stabilito delle forme da osservarsi nella votazione per garanzia della regolarità delle operazioni, incombe ad ogni elettore di richiamare l'ufficio all'osservanza delle medesime ove veda mancarsi a quelle formalità; ora dal momento che nessuno nel tempo della votazione avvertì o denunziò la presenza di quei due individui estranei, non puossi avere riguardo al richiamo posteriore, perchè altrimenti di leggieri qualunque elezione potrebbe con questo mezzo essere infirmata.

Si allegano nel reclamo due circostanze ancora, senza produrne i documenti: l'una sarebbe la pubblicazione di un proclama a nome di un prete, il quale, accennando a segrete istruzioni del vescovo, avrebbe in quel modo esercitato una specie di pressione morale sui preti elettori. Ma questo proclama allegato non è annesso agli atti.

L'altra sarebbe la supposta esistenza di lettere minatorie che si sarebbono mandate in qualche comune. Ma anche di queste lettere non si è fatta la presentazione. Si parla di pressione esercitata da individui che si dicono introdotti, comunque non compresi fra gli elettori iscritti, nella sala dell'adunanza, ma si parla di pressione in genere, e l'ufficio ha considerato che quando si deve investigare se esista o no una pressione o un broglio, è necessario si conoscano i fatti che si vogliono qualificare come costituenti pressione, perchè alle volte fatti che nell'apprezzamento dei ricorrenti potrebbero sembrare pressione, nell'apprezzamento della Camera potrebbero invece non essere considerati come tali.

Per gli elettori di Brolo, che sono in numero di cinque, si è fatta anche obbiezione perchè andavano a votare piuttosto in un comune che nell'altro; ma l'ufficio ha considerato che essendo elettori del collegio, non è prescritto che dovessero votare piuttosto in uno che in un altro comune, purchè fossero iscritti in alcuna delle liste elettorali del collegio.

Un'altra obbiezione esiste nel verbale dell'ufficio principale, in cui uno dei presidenti faceva osservare che, nella sezione di Naso, le schede per la nomina dell'ufficio definitivo si erano scritte sul banco della Presidenza e quasi in pubblico.

Anche di quest'osservazione l'ufficio non ha tenuto conto, perchè ha considerato due circostanze: la prima che questa protesta non fu fatta nel tempo delle operazioni e nel verbale di quella sezione; la seconda, che veramente irregolarità non ci sarebbe stata. Infatti la legge prescrive soltanto che si debbano scrivere sopra un tavolo separato le schede per l'elezione del deputato, ma non ordina che questa formalità si debba anche seguire nella nomina dell'ufficio definitivo. Per conseguenza non potrebbe questo essere un motivo di annullamento.

Per queste considerazioni l'ufficio ha creduto inattendibili tutte le proteste inserite nel verbale della sezione principale, e quelle fatte pervenire alla Camera.

Debbo aggiungere che fu elevata nell'ufficio VI una osservazione, ed è questa: siccome l'ufficio principale, in vista delle proteste che si erano fatte, si ritirò per deliberare e per profferire posteriormente la proclamazione, si credeva da taluno che questa fosse una irregolarità. L'ufficio però ha considerato che non la era, perchè la computazione dei voti non è che una formalità estrinseca. Quello che è di sostanza è l'accertamento, come ancora l'attribuzione dei voti; e questo era stato fatto dalle rispettive sezioni; ed in proposito si è osservato che se l'ufficio principale mancasse alla proclamazione del deputato eletto, supplirebbe la Camera alla omissione.

È da osservarsi poi che il terzo degl'inscritti necessario per la validità della elezione sarebbe di 179 su 536 iscritti e che, ammesso pure che fossero nulli tutti i voti, contro i quali esiste protesta, non si avrebbe che il risultato di 70 voti in meno, e questi non basterebbero a dare forza alla protesta stessa, poichè resterebbe sempre all'eletto un numero di voti maggiore